



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione Civile

composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Francesco Mannino	Presidente,
dott.	Francesco Remo Scerrato	Giudice,
dott.	Guido Romano	Giudice estensore,

letti gli atti del procedimento n. 1633/2016 v.g.;

premesso che, con ricorso depositato in cancelleria in data 4 febbraio 2016, il Sig. Sⁱ chiedeva al Tribunale di Roma, ai sensi del sesto comma dell'art. 2437 c.c., di procedere alla nomina di «un esperto che determini, tramite relazione giurata da depositarsi nel termine di legge, il valore della partecipazione di proprietà del Sig. S^e per cui ha esercitato il recesso da Holding Group S.p.A. ponendo a carico di quest'ultima le spese del presente procedimento e dell'esperto stesso»;

premesso ulteriormente che, a fondamento della domanda, il ricorrente evidenziava: di essere proprietario di una partecipazione sociale in Holding Group S.p.A. pari al 3,08% del capitale sociale, partecipazione costituita da n. 369.000 azioni del valore nominale di €. 1,00 di cui al certificato azionario n. 7 dell'8 ottobre 2014; in data 18 settembre 2015, si teneva l'assemblea dei soci della Holding Group S.p.A. la quale, in conformità al progetto di fusione depositato presso il registro delle imprese di Roma, deliberava la fusione per incorporazione in detta società di Italia S.r.l.; conseguentemente, veniva modificato l'oggetto sociale della Group S.p.A. la quale da pura holding diveniva società operativa attiva nel campo della sanità integrativa e complementare e nel settore della commercializzazione di automezzi in genere; la modifica dell'oggetto sociale così deliberata implica un cambiamento significativo dell'attività della società che consente ai soci dissenzienti di esercitare il diritto di recesso; con lettera del 30 settembre 2015, l'istante esercitava il diritto di recesso dalla Holding Group S.p.A. con riferimento all'intera partecipazione di

proprietà del Sig. S _____; con la medesima missiva il Sig. S _____ contestava all'organo amministrativo della società l'omissione nella determinazione del valore di liquidazione delle quote sociali; in data 11 novembre 2015, il Sig. S _____ depositava presso il Tribunale di Milano una istanza volta alla nomina dell'esperto per la determinazione del valore delle azioni di proprietà del ricorrente; con provvedimento del 17 dicembre 2015, il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza indicando quale competente il Tribunale di Roma; è interesse del Sig. S _____ riassumere il giudizio per insistere nella nomina dell'esperto; considerato che si costituiva la _____ Holding Group S.p.A. la quale si opponeva alla istanza proposta dal Sig. S _____ Sasso rappresentando: l'impossibilità di ricorrere alla procedura di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 2437 c.c. in caso di contestazione del diritto di recesso; l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'esercizio del recesso; la circostanza che il Sig. S _____ sarebbe stato già socio, tramite la F _____ Fiduciaria S.p.A., della _____ Italia S.r.l.;

osserva quanto segue

Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di inammissibilità del presente procedimento sollevata da parte resistente. In particolare, la società _____ Holding Group S.p.A. rappresenta che la deliberazione assunta in data 18 settembre 2015, cui il ricorrente fa riferimento quale presupposto del diritto di recesso, non comporta quel mutamento radicale dell'oggetto sociale tale da snaturare l'attività sociale ed esporre il socio alla concreta possibilità di un prevedibile depauperamento, rispetto a cui la facoltà di recesso costituisce manifestazione di autotutela: da qui anche la giustificazione della mancata comunicazione ex art. 2437 *ter*, quinto comma c.c., da parte della società nei 15 giorni precedenti l'assemblea del 18 settembre 2015. Conseguentemente, secondo la prospettazione della società resistente, il fatto stesso che esista una controversia circa l'operatività del recesso, impedisce al sig. Sasso di poter ottenere, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina del perito per la determinazione del valore di liquidazione delle proprie azioni.

Questo Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora sussista un conflitto tra la società e il socio sul diritto di quest'ultimo di recedere, non è ammissibile ricorrere al procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota previsto dall'art. 2473, c.c., in quanto procedimento avente natura di volontaria giurisdizione (così, App. Torino, 18 ottobre 2010; Trib. Salerno, 13 ottobre 2009).

Tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile. Come già evidenziato da questo Tribunale in altre occasioni, la circostanza che il giudizio introdotto dalla richiesta del socio di nomina dell'esperto per la valutazione della partecipazione del recedente si svolga in sede di

volontaria giurisdizione non implica l'impossibilità, per l'organo giudicante, di potere valutare incidentalmente la legittimità del recesso medesimo. Né tale valutazione è impedita dalla circostanza che gli amministratori non abbiano proceduto alla preventiva, rispetto alla deliberazione che giustifica il recesso, determinazione del valore della liquidazione delle azioni (in questo senso, Trib. Roma, 30 aprile 2014).

Sostenere, al contrario, che il socio che intenda recedere dalla società non possa intraprendere la speciale procedura di cui all'ultimo comma della disposizione codicistica richiamata ove manchi la preventiva determinazione del valore delle azioni da parte degli amministratori, significherebbe mortificare eccessivamente la posizione soggettiva vantata dal recedente e procrastinare il soddisfacimento del diritto soggettivo ad una corretta determinazione del valore della propria liquidazione.

Più precisamente, sostenere che, in mancanza della preventiva determinazione degli amministratori, non potendosi configurare alcuna contestazione in senso proprio, non potrebbe ricorrersi al tribunale per la designazione dell'esperto bensì percorrere la strada dell'impugnativa della delibera (come invece richiesto da una parte della dottrina e della giurisprudenza), costituisce un rimedio che non tutelerebbe i soci che non possiedono una partecipazione legittimante per l'impugnativa (art. 2377 terzo comma c.c.) i quali, dunque, rimarrebbero del tutto privi di tutela. D'altra parte, appare del tutto evidente come l'inadempimento della società (attraverso i propri amministratori) all'obbligo di determinare il valore della partecipazione non può ridondare a vantaggio della stessa società ed aggravare la posizione del socio recedente, da una parte, precludendogli la possibilità di richiedere, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina dell'esperto e, dall'altra, imponendogli di intraprendere una strada assai più gravosa come quella costituita da un ordinario giudizio di cognizione.

Al contrario, deve ritenersi che la posizione del socio recedente possa essere tutelata in modo più soddisfacente non già attraverso l'asserita previa impugnativa della delibera, ma attraverso il ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 2437 sesto comma c.c.: tale rimedio può essere, dunque, richiesto non solo in caso di contestazione in senso tecnico (ossia in caso di contrasto positivamente ingenerato da una scorretta determinazione operata dall'organo amministrativo), ma anche nelle ipotesi di totale (asserito) inadempimento degli amministratori. Ove, cioè, questi non ottemperino all'obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni si verifica, comunque, una situazione di conflitto obiettivo tra l'interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso ed il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (in questi termini, Trib. Roma, 13 dicembre 2007; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2008).

In definitiva non sussiste alcun ostacolo a che il Tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione, possa compiere un accertamento incidentale - e, come tale, privo di efficacia di giudicato - in ordine all'efficacia ed alla legittimità del recesso.

Tanto chiarito in ordine alla ammissibilità dell'istanza formulata in questa sede dal Sig. Stefano Sasso, può pervenirsi all'esame, nel merito, di essa.

Il Sig. Stefano Sasso deduce che, con la deliberazione assunta in data 18 settembre 2015, con la quale l'assemblea dei soci della Holding Group S.p.A., in conformità al progetto di fusione depositato presso il registro delle imprese di Roma, deliberava la fusione per incorporazione in detta società di Health Italia S.r.l. e, conseguentemente, modificava l'oggetto sociale della società comporterebbe un cambiamento significativo dell'attività della società che, dunque, legittimerebbe il socio che non ha concorso all'adozione della deliberazione all'esercizio del diritto di recesso. Da qui l'istanza per la nomina di un esperto che proceda alla valutazione delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il recesso.

Ai sensi dell'art. 2437 lett. a) c.c., hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alla deliberazione riguardante la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società. Conseguentemente, non tutte le modifiche dell'oggetto sociale legittimano il recesso da parte dei soci che non hanno concorso all'adozione della delibera, ma solo quelle modifiche che consentono un "cambiamento significativo" dell'attività della società.

La norma si spiega sulla base della considerazione che la modificazione (significativa) dell'oggetto sociale comporta un mutamento delle condizioni di rischio dell'investimento che il socio aveva previamente valutato, al momento dell'ingresso nella società.

Ciò posto, il cambiamento rilevante importa una modificazione radicale dell'attività tale da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedentemente esistente: il recesso spetta, dunque, solo ove la *mutatio* si traduca in una attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata poiché solo tali cambiamenti sono idonei a modificare l'alea connessa all'esercizio dell'impresa e la convenienza dell'investimento. Conseguentemente, mentre non vengono in rilievo mutamenti solo lessicali o formali dell'oggetto sociale indicato nello statuto, integrano la fattispecie in esame anche l'ampliamento o la restrizione dell'oggetto sociale ove possano determinare un cambiamento significativo dell'attività della società.

La limitazione del diritto di recesso a modificazioni dell'oggetto sociale che siano significative con la conseguente preclusione per quelle modificazioni che consistano soltanto in meri aggiustamenti formali si spiega in quanto l'attribuzione del diritto di recesso realizza un difficile equilibrio tra le esigenze del socio di minoranza a non vedere completamente stravolte

le condizioni di rischio assunte con la propria partecipazione nella società, le esigenze della società e della maggioranza e le esigenze esterne, dei creditori e del sistema in generale che fanno affidamento sulla stabilità di un determinato capitale sociale.

Più in particolare, in giurisprudenza, si evidenzia come la delibera di cambiamento dell'oggetto sociale, per effetto della quale il socio ha il diritto di recedere dalla società, è solo quella che, nel configurare l'oggetto della società in modo completamente diverso da quello precedente, comporti lo snaturamento dell'attività e dello scopo sociale, e si differenzia, ad es., dal semplice completamento di una attività che si svolge nell'ambito dello stesso settore merceologico (Cass., 2 luglio 2007, n. 14963). In passato, la giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che il diritto di recesso spetta al socio dissenziente non solo quando l'oggetto sociale originario sia sostituito da un altro, ma anche quando lo stesso oggetto venga dilatato o esteso, o ristretto o diminuito, in modo da eccedere semplici esigenze di specificazione, adattamento e completamento dell'oggetto sociale medesimo (Cass., 29 ottobre 1971, n. 3050).

Ancora, si è correttamente evidenziato che le modifiche rilevanti sono solo quelle che potrebbero comportare "una variazione del rischio per gli azionisti e delle aspettative di redditività delle società" (cfr. App. Milano, 13 febbraio 2013), non essendo sufficienti, da una parte, un mero aggiustamento formale dell'oggetto sociale e, dall'altro, una astratta potenzialità ad influire, in modo non rilevante o apprezzabile, sulle condizioni di rischio dell'impresa.

Ora, nel caso di specie, è pacifico che, a seguito della fusione per incorporazione in Holding Group S.p.A. di Italia S.r.l., società già interamente partecipata dalla prima, l'oggetto sociale di Holding Group S.p.A. sia stato modificato o, come indicato dalla parte resistente, integrato. Più precisamente, attraverso la modificazione dell'oggetto sociale, la società oggi resistente, da pura holding, è divenuta una società operativa attiva nel campo della sanità integrativa e complementare e nel settore della commercializzazione di automezzi in genere.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la modifica dell'oggetto sociale così deliberata implichi effettivamente un cambiamento significativo dell'attività della società che consente ai soci dissenzienti di esercitare il diritto di recesso.

Infatti, sulla base dell'oggetto sociale nella sua versione anteriore alla deliberazione in argomento, la Holding Group S.p.A. gestiva le proprie partecipazioni in altre società e, dunque, come correttamente indicato dal ricorrente, era impegnata in una attività di controllo sull'andamento delle partecipate ed era soggetta al solo rischio di perdere il valore della partecipazione di controllo in Italia S.r.l. Al contrario, successivamente alla fusione ed alla conseguente modificazione dell'oggetto sociale, la Holding Group S.p.A. è impegnata direttamente nell'attività imprenditoriale ed economica che precedentemente faceva capo, in

via esclusiva, alla società partecipata. In altre parole, oggi, la società deve provvedere ad organizzare lo sviluppo e la gestione di una attività economica ed imprenditoriale - particolarmente complessa come quella che opera nel campo della sanità integrativa e complementare - ed è esposta al rischio di perdite derivanti direttamente dall'andamento negativo del mercato.

Alla luce di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che il cambiamento dell'oggetto sociale abbia determinato un mutamento significativo dell'attività della società. Né assume in questa sede alcun rilievo la circostanza che l'odierno ricorrente sia stato, in passato, socio di Italia S.r.l. di cui deteneva una quota attraverso Fiduciaria S.p.A.

Conseguentemente, ai fini che qui interessano e salvi ulteriori approfondimenti che possono però trovare valutazione soltanto nell'ambito di un giudizio ordinario contenzioso, il recesso è stato legittimamente esercitato dal Sig. S. Pertanto, può procedersi alla nomina dell'esperto in conformità della domanda proposta dal ricorrente.


p.q.m.

nomina il prof. [redacted] con studio in Roma, [redacted] esperto per la
valutazione delle azioni della [redacted] Holding Group S.p.A. da liquidarsi in favore del socio
receduto, Sig. Stefano Sasso.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 7 giugno 2016

Il Presidente
(dott. Francesco Mannino)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 08 LUG 2016
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Pia Carolina Fusco